COMUNE DI GIGNOD – COMUNE DI AOSTA

CONVENZIONE EX ARTT. 15 L. N. 241/1990, 30 D.LGS. 267/200 E 104 L.R. N. 54/1998 TRA IL COMUNE DI GIGNOD ED IL COMUNE DI AOSTA PER L'ESERCIZIO DELLA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 1 DEL COMUNE DI GIGNOD

L'anno_____ addi_____ del mese di_____ in Gignod nella Casa Comunale,

TRA

Il Comune di Aosta, con sede in P.zza E. Chanoux n° 1-Codice Fiscale: 00120680079, rappresentato da: _____

E

il Comune di Gignod, con sede in Fraz. Le Château, n° 1 - Codice Fiscale di Gignod: 00100080076, rappresentato da: _____

PREMESSO CHE

- il Comune di Gignod con Deliberazione di Consiglio n. 02 del 21.02.2001 ha esercitato il diritto di prelazione di cui all' art. 9 della L. 02.04.68 n. 475 per l'esercizio della farmacia afferente alla sede n. 1 nella pianta organica del Comune di Gignod e che l'autorizzazione del relativo diritto dI esercizio gli è stata riconosciuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4643 del 30.12.2001;
- l'esercizio delle farmacie comunali deve essere svolto nell' area del farmaco (come servizio pubblico e come servizio sociale) e nell'area del salutare (come servizio di pubblico interesse), attraverso una gestione di tipo economico-imprenditoriale; la gestione del servizio assunto dal Comune di Gignod deve essere, pertanto, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- i fini perseguiti dal Comune di Gignod sono raggiungibili attraverso la coerente attivazione di quelle forme di collaborazione con altri Enti Locali espressamente previste dalla Legge Regionale in materia di Enti Locali (L.R. 7/12/98 n. 54 art. 104), in armonia con le disposizioni del TUEL (D. Lgs. 267/2000) come espresse negli artt. 42 (per le competenze dei Consigli Comunali) e 30 (in via generale, in relazione alle convenzioni);

- per sua parte il Comune di Aosta, nell'ambito di una politica di "integrazione funzionale" con i Comuni limitrofi, intende favorire tutte quelle iniziative orientate al decentramento dei servizi al fine di razionalizzare quanto più è possibile i flussi veicolari da e verso il proprio territorio;
- inoltre il Comune di Aosta ha un interesse diretto circa il funzionamento e l'operatività piena e completa della Farmacia Comunale di Gignod, in quanto la stessa, per la sua ubicazione geografica, risulta essere al servizio di un bacino di utenti nel quale rientrano anche i cittadini del Comune di Aosta residenti nelle frazioni comunali immediatamente confinanti con il Comune di Gignod;
- il Comune di Gignod e quello di Aosta, dunque, hanno un comune interesse pubblico, rappresentato dal corretto funzionamento e dalla piena operatività della Farmacia Comunale di Gignod, che potrà essere utilmente soddisfatto tramite forme di cooperazione, di natura orizzontale, tra i due Enti;
- tale accordo di cooperazione, al fine di perseguire l'efficienza e la produttività della farmacia stessa, può essere utilmente attuato anche tramite operativo di A.P.S. S.p.A., società in-house del Comune di Aosta ex art. 2, comma 1, lett. O) del Decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175, che per espressa previsione statutaria ha, come oggetto della propria attività, tra le altre, la "gestione delle farmacie comunali e delle attività accessorie e complementari al servizio farmaceutico pubblico al dettaglio" (art. 4, comma 2, pt. 1 dello Statuto della Società);
- tale accordo di cooperazione, inoltre, è rispettoso del disposto dell'art. 16, comma 3, del Decreto legislativo n. 175/2016 e, conseguentemente, della previsione di cui all'art. 31, comma 5, dello statuto della A.P.S. S.p.A., ai sensi del quale "La società deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci", in quanto la gestione della Farmacia Comunale del Comune di Gignod non comporta la violazione del suddetto limite percentuale (verificare se inserire un riferimento ai documenti di bilancio dell'ultimo triennio);
- l'accordo di cooperazione, dunque, costituisce strumento idoneo per assolvere con efficacia, efficienza ed economicità il servizio farmaceutico assunto dal Comune di Gignod, senza che questo rinunci alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia afferente alla sede farmaceutica n. 1 della pianta organica delle farmacie del Comune di Gignod,

oggetto della presente convenzione, la cui conduzione tecnico-professionale è da affidarsi all' A.P.S. S.p.A.;

- già in passato, inoltre, tale collaborazione è stata proficuamente realizzata tramite la sottoscrizione di altra convenzione (cfr. convenzione del 27 febbraio 2003) tra il Comune di Gignod ed il Comune di Aosta per la condivisione dell'esercizio del servizio della farmacia comunale di Gignod.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Gignod, titolare della farmacia, intende attuare come attua, una particolare forma di gestione della farmacia concordando con il Comune di Aosta una organica collaborazione per la gestione di tale farmacia, che sarà attuata attraverso l'A.P.S. S.p.A. di Aosta, senza che tale collaborazione comporti la cessione (in concessione ovvero altro titolo) della titolarità del diritto di esercizio della farmacia dal Comune di Aosta o comunque una ingerenza dell'A.P.S. S.p.A. di Aosta su tale diritto di esercizio, di cui il Comune di Gignod non intende privarsi e non si priva.

Art. 2

Ogni responsabilità relativa alla titolarità del diritto di esercizio della farmacia fa capo al Comune di Gignod, mentre rimangono affidati al Comune di Aosta per essere esercitati tramite l'A.P.S. S.p.A. di Aosta i profili relativi alla gestione e le responsabilità della conduzione tecnico professionale attraverso un Farmacista Direttore incaricato dalla A.P.S. S.p.A.

Art. 3

Il Comune di Aosta si impegna a provvedere, attraverso la A.P.S. S.p.A. di Aosta alla puntuale fornitura di tutti i prodotti farmaceutici e salutari e di quant'altro venga richiesto non ché alla messa a disposizione di personale, affinché l'esercizio della farmacia sia sempre adeguato alle esigenze dell'utenza nell'area della salute e in quella del salutare.

Art. 4

Nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, il Comune di Aosta garantisce al Comune di Gignod attraverso la A.P.S. S.p.A. di Aosta, il proprio intervento nella gestione della farmacia per quanto riguarda:

1. la tenuta della contabilità economico-patrimoniale della farmacia;
2. la fatturazione e la contabilizzazione anche informatica delle ricette spedite dalla farmacia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e il loro inoltro all'Ente erogatore e/o all'ente tenuto al pagamento delle relative prestazioni;
3. la dotazione delle attrezzature necessarie per il corretto e funzionale esercizio del servizio svolto dalla farmacia (a titolo di esempio attrezzature per laboratorio, cassaforte, bilancia, misuratore di pressione, bacheca elettronica, dotazioni hardware e software, arredi, …);
4. l'eventuale rinnovo di arredamenti e di quant'altro si rendesse necessario per un corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia;
5. la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della farmacia;
6. la copertura assicurativa delle dotazioni di competenza A.P.S. S.p.A., del magazzino della farmacia e della responsabilità civile conseguente la gestione;
7. le spese per le utenze elettriche, telefoniche di riscaldamento nonché per le pulizie della farmacia, ivi comprese quelle per il personale della farmacia;
8. il Comune di Gignod fornisce in comodato gratuito i locali per l'esercizio della farmacia, completi degli impianti tecnologici necessari e dei vetri antisfondamento.

Art. 5

Nel quadro del rapporto di collaborazione il Comune di Aosta si impegna, altresì, ad offrire al Comune di Gignod attraverso la A.P.S. S.p.A. di Aosta, la propria disponibilità per assicurare:

a) l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria svolte dalla farmacia sul territorio (scuole, frazione, ecc.), fornendo personale sanitario e tecnico, attrezzature e materiali occorrenti per il loro svolgimento;
b) la partecipazione del personale della farmacia ai corsi di aggiornamento professionale;

c) la fornitura di parafarmaci al Comune di Gignod e alle strutture dallo stesso gestite a prezzo scontato del 20% (venti per cento).

Art. 6

1. Sempre nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità, il Comune di Aosta si impegna, inoltre, a sviluppare e gestire, attraverso la A.P.S. S.p.A., un sistema di controllo sulla gestione della farmacia che possa consentire la formazione di preventivi annuali attendibili nonché la verifica consuntiva dei risultati economici per l'adozione dei provvedimenti utili o necessari al fine di assicurare efficaci strumenti per mantenere un coerente livello di impresa.
2. Il Comune di Aosta si impegna, in particolare, a coordinare, attraverso la A.P.S. S.p.A. di Aosta, una gestione della farmacia ispirata ai criteri e agli orientamenti che informano la attività dell'A.P.S. S.p.A. a curare la sorveglianza sulla loro perfetta conduzione secondo le leggi e le disposizioni in vigore.
3. In caso di necessità, nel periodo di validità della convenzione, di ulteriori investimenti in macchine e attrezzature da parte dell'A.P.S. S.p.A. per un funzionamento ottimale della farmacia, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con il Comune di Gignod.

Art. 7

1. Le spese per tutto quanto inerente alla gestione della farmacia, come dettagliato al precedente articolo 4 della presente convenzione, sono a carico di A.P.S. S.p.A.
2. Gli utili, come risultanti dal rendiconto di cui al 4° comma del successivo articolo 9, sono versati da A.P.S. S.p.A. al comune di Gignod nella misura dell'80% (ottanta per cento) e 20% (venti per cento) dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Comune di Aosta e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati.
3. In caso di perdita, come risultante dal rendiconto di cui al 4° comma del successivo articolo 9, i comuni di Gignod e di Aosta erogheranno all'A.P.S. S.p.A. rispettivamente nella misura dell'80% (ottanta per cento) e 20% (venti per cento) tale importo maggiorato di I.V.A., secondo l'aliquota vigente su presentazione di fattura emessa dall'A.P.S. S.p.A. che lo tratterrà come corrispettivo per "trasferimento costi sociali".

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 sono liquidati all'A.P.S. S.p.A. al termine del primo triennio di esercizio (da intendersi iniziate dal primo giorno di apertura al pubblico della farmacia) e poi con cadenza annuale.

5. In caso di risultato positivo della gestione, riportato sul rendiconto di cui al 4° comma del successivo articolo 9, è prevista un'indennità incentivante per l'A.P.S. S.p.A., pari al 15 % (quindici per cento), che i Comuni di Gignod e di Aosta erogheranno all'A.P.S. S.p.A., rispettivamente nella misura dell'80% (ottanta per cento) e 20% (venti per cento); tale importo sarà corrisposto su presentazione di fattura all' all'A.P.S. S.p.A., che lo tratterrà come indennità soggetta ad I.V.A.

6. In occasione dell'approvazione del proprio bilancio di previsione, e comunque in tempo utile, l'A.P.S. S.p.A. dovrà trasmettere ai comuni di Aosta e di Gignod un prospetto economico extra-contabile di previsione per l'anno successivo riferito alla gestione della farmacia di Gignod nella forma del rendiconto di cui al successivo articolo 9 comma 4, ai fini delle necessarie programmazioni economico-finanziarie e da recepire per l'inserimento nei rispettivi bilancia di previsione.

Art. 8

Nella farmacia devono essere praticati i prezzi amministrativi o sorvegliati dei prodotti farmaceutici vigenti al momento della loro dispensazione e i prezzi dei prodotti salutari determinati in misura tale da fornire i consumi sociali e le fasce più bisognose dei cittadini del Comune di Gignod.

Art. 9

1. Ai fini dell'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, il Comune di Gignod è tenuto ad evidenziare e rappresentare separatamente nel proprio bilancio di previsione le entrate e le spese destinate alla gestione della farmacia.

2. Al conto consuntivo della gestione della farmacia il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. S.p.A. deve allegare una relazione illustrativa dell'andamento di tale gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, mettendo in evidenza i risultati della gestione stessa e gli elementi conoscitivi necessari, per definire il grado di efficienza e di efficacia conseguito in relazione ai costi sostenuti.

3. Il Comune di Aosta si impegna a fornire al Comune di Gignod attraverso l'A.P.S. S.p.A. tutta la documentazione inerente alla gestione della farmacia per la predisposizione del bilancio preventivo nonché del conto consuntivo e della relazione ad esso allegata. Tale documentazione deve essere corredata da ogni elemento idoneo a mettere in evidenza l'andamento della gestione della farmacia con gli eventuali suggerimenti ritenuti opportuni per il suo sviluppo e da un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio.

4. Il rendiconto della gestione della farmacia è redatto in conformità allo schema allegato facente parte integrante della presente convenzione. I dati ivi riportati sono preventivi; si intende che essi saranno aggiornati ogni anno sulla base degli importi effettivi a consuntivo, in base ai quali saranno calcolate le somme attribuibili agli Enti secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

Art. 10

1. La presente convenzione viene stipulata dal Comune di Gignod e dal Comune di Aosta nel contesto dell'attività di collaborazione riservata agli Enti Locali disciplinata dall'art. 104 della L.R. 54/98, per la durata di un biennio.

2. Resta fatto salvo il diritto di recesso anticipato dal rapporto rispetto alla naturale scadenza. In questo caso il comune che intende esercitare tale diritto deve dare comunicazione formale all'altro Comune almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio.

3. Alla scadenza naturale del rapporto la presente convenzione potrà essere rinnovata per un periodo da concordare, fermo restando il diritto di recesso anticipato come più sopra precisato.

Art. 11

1. Alla scadenza del rapporto convenzionale non rinnovato o in caso di recesso il Comune di Gignod liquida all'A.P.S. S.p.A. le seguenti spettanze:

a) Il valore delle scorte valutate a prezzo di acquisto, a seguito di inventario;
b) Il valore residuo delle strutture ed attrezzature per la parte il cui ammortamento è in corso;
c) Qualora il recesso anticipato di cui al comma 2 dell'articolo 10 venga esercitato dal Comune di Gignod, lo stesso liquida alla A.P.S. S.p.A., a titolo di indennizzo,

una somma pari al 10% (dieci per cento) del fatturato al netto di I.V.A. accertato nell'ultimo esercizio, qualora il recesso anticipato avvenga nel corso del primo anno.

d) Qualora il recesso anticipato di cui al comma 2 dell'articolo 10 venga esercitato dal Comune di Aosta, il Comune di Gignod liquida all'A.P.S. S.p.A., a titolo di indennizzo, una somma pari a 5% (cinque per cento) del fatturato al netto di I.V.A. accertato nell'ultimo esercizio, qualora il recesso anticipato avvenga nel corso del primo anno.

2. L'A.P.S. S.p.A. garantisce il Comune di Gignod di farsi carico di ogni altra pendenza in corso o fattura derivante dalla sua gestione.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto rinvio alle norme che disciplinano i servizi pubblici gestiti da parte del Comune e al relativo regolamento, nonché alle norme che disciplinano il servizio farmaceutico.

Art. 13

1. Eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni di Aosta e di Gignod sono composte in via amichevole tra i Sindaci.

2. In caso contrario sono affidate ad un lodo arbitrale irrituale inappellabile, secondo equità, composto da tre membri dei quali due nominati dalle parti e uno nominato dal Tribunale di Aosta.

3. La pronuncia avviene entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 14

1. La presente convenzione decorre dal giorno _____.

2. Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc. … sono a carico del Comune di Gignod.

3. La presente convenzione è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 9 facciate.

Ne è data lettura alle parti che la confermano

IL SINDACO DEL COMUNE DI AOSTA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIGNOD _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA A5 "RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ASSISTENZA LEGALE" DEL COMUNE DI AOSTA _____

IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI GIGNOD _____

Per accettazione

IL DIRIGENTE DELL'A.P.S. S.P.A. _____